

**Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea  
legislativa regionale nella seduta n. 177 dell'11 marzo 2025**

**Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

L'articolo definisce la finalità della legge, volta all'istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 2**  
*(Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)*

L'articolo demanda alla Giunta regionale la definizione, con regolamento, delle modalità di iscrizione al registro regionale.

L'articolo è ad invarianza finanziaria, come indicato nel successivo articolo 4. La legge prevede limitati adempimenti organizzativi a carico della Regione. Essi si sostanziano nell'approvazione della disciplina e nella tenuta di un registro, che coinvolgono un numero limitato di soggetti, cioè gli informatori scientifici. A ciò si può provvedere, pertanto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 3**  
*(Disposizione transitoria)*

L'articolo stabilisce i tempi di approvazione del regolamento da parte della Giunta regionale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 4**  
*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo prevede l'invarianza finanziaria.